

IL PATRIMONIO CULTURALE DI INTERESSE RELIGIOSO E LA DIMENSIONE
INFRANAZIONALE DELLA COLLABORAZIONE STATO-CHIESA. COORDINATE
NORMATIVE E NUOVE TENSIONI*

Giuseppe D'Angelo**

SOMMARIO: 1.- Introduzione; – 2.- Le coordinate normative e il carattere (doppiamente) estensivo della collaborazione a livello regionale e locale; 3.- Le nuove tensioni.

1.- Introduzione

Sottraggo al tema appena pochi secondi per ringraziare vivamente il Prof. Chizzoniti e, attraverso di lui, i colleghi e i componenti del suo gruppo di lavoro. Ringrazio altresì i colleghi del Comitato scientifico, i soggetti promotori, i membri del Direttivo ADEC e la sede piacentina dell'Università Cattolica. L'iniziativa del Campus IUS/11 rappresenta certamente un'occasione unica di confronto e arricchimento scientifico e umano. Poter fornire il mio contributo, essere qui, in questa circostanza, mi gratifica e mi rende particolarmente felice.

Il mio intervento ha riguardo alla dimensione regionale e locale della tutela e della valorizzazione dei beni culturali di interesse religioso. Il che porta inevitabilmente a riflettere sull'impatto che il generale principio della collaborazione tra lo Stato e la Chiesa «*per la promozione dell'uomo e il bene del Paese*» determina, in riferimento alla materia dei beni culturali, sull'assetto delle relazioni autonomistiche e sullo stesso significato da ascrivere al compito di cui l'art. 9 Cost. investe la Repubblica.

Questa notazione preliminare intende chiarire da subito le ragioni di un approccio che, messa da parte ogni pretesa di completezza, si propone piuttosto di attirare l'attenzione su alcuni profili di frizione, anche potenziali, che emergono dalla declinazione normativa dei meccanismi di collaborazione e dalla loro concreta attuazione. Si vuole cioè insinuare il tarlo del dubbio quanto alla apparente linearità degli sviluppi del principio e alle relative conseguenze di ordine sistematico, provando così a cogliere l'invito alla riflessione critica che è connesso agli obiettivi formativi del Campus.

2.- Le coordinate normative e il carattere (doppiamente) estensivo della collaborazione a livello regionale e locale

Cominciamo quindi con l'osservare che nello stabilire che «*[a]l fine di armonizzare l'applicazione della legge italiana con le esigenze di carattere religioso, gli organi competenti delle due Parti concorderanno opportune disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei beni culturali d'interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche*», l'art. 12, comma 2, n. 1 dell'Accordo del 1984¹ pone le basi di un

* Versione ridotta e corredata da minimi riferimenti bibliografici della relazione svolta al Campus IUS/11 dedicato al tema “*Il patrimonio culturale di interesse religioso in Italia: religioni, diritto ed economia*”, tenutosi

esteso coinvolgimento di regioni e enti locali nello snodarsi operativo del principio di collaborazione. Lo comprova l'ampio riferimento alla «*Repubblica*» e quindi a tutti gli enti di cui questa si compone (cfr. art. 114 Cost.) contenuto nel primo comma dello stesso articolo 12 (secondo cui, per l'appunto, «*[l]a Santa Sede e la Repubblica italiana, nel rispettivo ordine, collaborano per la tutela del patrimonio storico ed artistico*»), il quale a sua volta costituisce proiezione sulla più specifica materia dei beni culturali del generale impegno delle Parti alla ricordata collaborazione «*per la promozione dell'uomo e il bene del Paese*»².

Il collegamento che intercorre tra l'indicazione del secondo comma dell'art. 12, n. 1, dell'Accordo del 1984 e il principio generale della collaborazione³ di cui al suo art. 1, non va sottovalutato. Esso consente infatti, almeno in parte, di dotare di un plausibile riscontro normativo una prassi regionale e locale di svolgimento del principio di collaborazione che è risultata sempre meno in linea con le specificazioni del primo comma dello stesso art. 12 e della parallela disposizione dell'art. 9 del Codice Urbani⁴, dotando il metodo della collaborazione di un carattere spiccatamente estensivo.

In particolare, lo svolgimento della collaborazione a livello regionale e locale ha manifestato la tendenza a oltrepassare il riferimento alle sole esigenze di carattere religioso di cui al succitato primo comma della disposizione pattizia, che peraltro a sua volta già si riferisce a un'area più vasta delle esigenze di culto menzionate allo stesso art. 9 del Codice.

Qualcosa di simile è accaduto per riguardo all'impatto che la pratica della collaborazione ha determinato sull'assetto delle relazioni tra gli enti costitutivi della Repubblica.

Va considerato infatti che lo stesso art. 9, comma 1, del Codice Urbani, attraverso l'inciso «*per quanto di competenza*», colloca in un quadro di naturale rispetto degli ordinari criteri di riparto competenziale l'indicazione per cui, nel caso di beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni della Chiesa cattolica e di altre confessioni religiose, anche le regioni sono tenute a provvedere, relativamente alle esigenze di culto, d'accordo con le rispettive autorità.

presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Piacenza, nei giorni 3-9 settembre 2019. Una diversa e più ampia versione del contributo è destinata alla pubblicazione degli Atti del Campus.

** Giuseppe D'Angelo, Associato di Diritto Ecclesiastico e Diritto Canonico, Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza), Università di Salerno.

¹ Legge 25 marzo 1985, n. 121 di Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede.

² Art. 1 legge 25 marzo 1985, n. 121 cit.: «*La Repubblica italiana e la Santa Sede riaffermano che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, impegnandosi al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti ed alla reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene del Paese*».

³ Cfr. G. FELICIANI, *Introduzione. Le intese regionali. b) profili canonistici*, in *Patrimonio culturale di interesse religioso in Italia*, a cura di M. Madonna, Marcianum Press, Venezia 2007; A. G. M. CHIZZONITI, *La tutela dei beni culturali di interesse religioso nell'ordinamento giuridico italiano*, in *Derecho y Religion*, 5/2010, pp. 171 ss.

⁴ Art. 9, comma 1, D. L.vo 22 gennaio 2004, n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137*: «*Beni culturali di interesse religioso. – 1. Per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, il Ministero e, per quanto di competenza, le regioni provvedono, relativamente alle esigenze di culto, d'accordo con le rispettive autorità. 2. Si osservano altresì le disposizioni stabilite con le intese concluse ai sensi dell'Accordo di modificazione del Concordato lateranense firmato il 18 febbraio 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ovvero dalle leggi emanate sulla base delle intese sottoscritte con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione.*».

Ciò indurrebbe a ritenere che debba sussistere una stretta correlazione tra il modo di intendere, in sede decentrata, forme e contenuti del principio di collaborazione e le trasformazioni che nel corso del tempo hanno riguardato l'assetto del sistema autonomistico italiano, a cominciare dal riparto delle competenze Stato-Regioni. Ci si aspetterebbe cioè che la definizione civile delle competenze regionali e locali condizionasse in maniera stringente lo svolgimento, a tale livello, del principio di collaborazione.

In maniera ben diversa, è invece accaduto che l'esperienza regionale e locale della collaborazione si sia nei fatti collocata oltre gli ambiti materiali delle competenze delineate nell'ordine civile.

Ne deriva che il concreto articolarsi del principio della collaborazione in tema di beni culturali di interesse religioso si caratterizzi per essere doppiamente estensivo, dal momento che si è sempre più posto quale veicolo per l'ampliamento del terreno operativo della collaborazione così come per l'implementarsi, in questa materia, di un più generale protagonismo delle regioni e degli enti locali.

3.- Sviluppi recenti e *in itinere*

L'attuale art. 117 Cost. e l'interpretazione che l'ha riguardato nel corso del tempo ha contribuito in maniera rilevante a portare a ulteriore compimento questa progressione evolutiva.

Com'è noto, la disposizione costituzionale riformata attribuisce allo Stato la legislazione esclusiva in materia di tutela e definisce in termini di competenza legislativa concorrente la materia della valorizzazione. È però altrettanto noto come si tratti di una distinzione dai contorni non ben definiti, che è variamente utilizzata tanto per alimentare mai sopite tentazioni centralistiche che per porre all'attenzione dello Stato ulteriori rivendicazioni di autonomia.

Ai nostri fini merita evidenziare il fatto che il nuovo assetto delle competenze Stato-Regioni – unitamente alla rinnovata disciplina delle norme sostanziali in tema di beni culturali – ha legittimato l'emanazione di disposizioni regionali che, anche prescindendo dall'attivazione dei rapporti di collaborazione, hanno più o meno direttamente riguardo ai beni culturali di interesse religioso⁵. Gli stessi statuti regionali vigenti contengono spesso, in tema di collaborazione con i gruppi e le confessioni religiose, indicazioni di rilievo⁶ suscettibili di incidere significativamente sulle più concrete scelte delle regioni, anche al di là del valore giuridico che le contraddistinguono⁷.

⁵ A. G. M. CHIZZONITI, *Il Testo unico sui beni culturali e le novità di interesse ecclesiasticistico. Una prima lettura*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2/2000, pp. 445 ss.; I. BOLGIANI, *I beni culturali di interesse religioso tra Intesa nazionale e accordi regionali ("vecchi" e "nuovi") in Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it), n. 33/2012. Per un mero richiamo, con evidenti – e non chiarissime – variazioni lessicali, al tema della collaborazione con le confessioni religiose, si veda più di recente, ad esempio, la *Legge Regionale 11 agosto 2015 n. 27, Disposizioni in materia di patrimonio culturale, finalizzate alla valorizzazione, gestione e fruizione dei beni materiali ed immateriali della Regione Basilicata*.

⁶ Cfr. P. FLORIS, *Laicità e collaborazione a livello locale. Gli equilibri tra fonti centrali e periferiche nella disciplina del fenomeno religioso*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it), febbraio 2010.

⁷ Mi sia consentito rinviare a G. D'ANGELO, *L'incerta costruzione di un «diritto ecclesiastico regionale» nelle nuove enunciazioni statutarie: spunti interpretativi*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, n. 3/2011, pp. 383 ss.

Nel contempo, è andata sempre più affermandosi una interpretazione del rapporto di collaborazione in cui la sottoscrizione dell'intesa regionale o locale ha costituito la base per ulteriori svolgimenti del rapporto collaborativo⁸.

In particolare, la formalizzazione dell'impegno allo scambio di informazioni tra autorità civili e autorità ecclesiastiche ha aperto la strada alla definizione di appositi organi collegiali rappresentativi delle due parti e a proposte di programmi di intervento da sottoporre ai competenti organi regionali. In questo modo la collaborazione ha abbandonato il ristretto riferimento all'appartenenza ecclesiastica del bene culturale ed esteso la sua incidenza oggettiva anche al di là del riferimento a esigenze di carattere religioso ad esso connesse, tanto che non è mancato chi ha parlato di «uno slittamento delle finalità delle intese rispetto all'art. 12, n.1, secondo comma, dell'accordo del 1984»⁹.

Questo stato di cose sembra poter costituire buon viatico per una ulteriore progressione qualitativa della collaborazione, in cui l'impatto sistematico all'interno dell'ordinamento civile sembra poter essere persino più incisivo di quanto accaduto sinora.

Trovo particolarmente interessante al riguardo il recente *Protocollo di intesa per la valorizzazione anche ai fini turistici dei beni e del patrimonio culturale, storico e artistico ecclesiastico* sottoscritto il 6 luglio 2017 tra la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza Episcopale Italiana.

A colpire di questa intesa sono anzitutto i soggetti sottoscrittori e cioè, da un lato, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e, dall'altra parte, della CEI. In effetti, il coinvolgimento della Conferenza delle Regioni tradisce la collocazione dell'intesa ad un livello più elevato di quello delle regioni singolarmente considerate e anzi la inserisce in un più ampio e ambizioso disegno di costruzione di un sistema regionale, atteso che, in buona sostanza, ad agire unitariamente sono i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, che però si assumono portatori di un'istanza di coordinamento politico cui non può non essere sotteso il rilievo di un comune interesse sovraregionale, non necessariamente coincidente con quello dello Stato¹⁰.

Sono però ancor più i contenuti dell'intesa a testimoniare l'importanza prospettica della nuova fase cui precludono, atteso che essi evidenziano con chiarezza la comune volontà di interpretare in maniera evolutiva la nozione di valorizzazione, assegnandole un valore economico e in termini di coesione e di sviluppo sociale. Valga considerare, in estrema sintesi, l'obiettivo di proiettare in una dimensione ultraregionale ovvero nazionale e internazionale le azioni congiunte, l'ulteriore istituzionalizzazione del metodo collaborativo, attraverso la costituzione di un tavolo di lavoro stabile, di livello nazionale, cui corrispondono più tavoli regionali e soprattutto, nel merito delle azioni di valorizzazione, la sottolineatura

⁸ Sulla varietà tipologica di queste intese, cfr. A. ROCCELLA, *Le intese regionali. a) profili pubblicistici*, in *Patrimonio culturale di interesse religioso* cit., pp. 133-135; N. GULLO, *Beni culturali di interesse religioso*, in *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, a cura di M. A. Sandulli, Giuffrè, Milano, 2012, p. 121. Si veda altresì, A. LOSANNO, *La disciplina regionale e locale dei beni culturali di interesse religioso. La tutela partecipata e le varie forme di collaborazione*, in *Diritto e religioni*, n. 2/2010, pp. 177 ss.

⁹ A. ROCCELLA, *Le intese* ult. cit., ivi.

¹⁰ L'esplicita inclusione, tra i compiti della Conferenza, della definizione e della promozione di posizioni comuni su temi di interesse delle Regioni (art. 1.1 del relativo Regolamento) restituisce il senso dell'importanza delle determinazioni della Conferenza, al di là delle valutazioni relative alla natura giuridica di tali determinazioni che, in effetti, di per sé sembrano piuttosto da ricondurre al livello degli indirizzi politici.

del collegamento al valore turistico e quindi economico del bene culturale nonché l'attenzione esplicita per i beni culturali immateriali. Queste indicazioni hanno pressoché immediatamente mostrato di produrre frutto, fungendo da volano e punto di riferimento di specifiche iniziative messe in campo a livello regionale e anche subregionale¹¹.

Si può quindi dire che iniziative siffatte preludano ad una fase in cui proprio il livello regionale e locale torna progressivamente a proporsi quale terreno di sperimentazione di soluzioni innovative, più adeguate alle esigenze dei mutamenti culturali e socio-economici in atto e in cui, anzi, la pratica della collaborazione finisce col rafforzare il ruolo delle regioni in un'ottica di soddisfacimento di esigenze di coordinamento e svolgimento sinergico delle funzioni relative alla valorizzazione dei beni culturali che si manifestano al livello delle relazioni interregionali.

Resta peraltro ancora da verificare se questi nuovi spazi della collaborazione tra autorità civili e autorità ecclesiastiche possano fungere da elemento di stabilizzazione delle tensioni centro-periferia o da motivo di loro ulteriore problematizzazione.

In effetti, l'esperienza infranazionale della collaborazione introduce ulteriori elementi di potenziale frizione, le cui concrete ricadute andranno monitorate e vagliate con particolare attenzione. Penso ad esempio al deciso riconoscimento della valenza identitaria – e identitaria-locale – dei valori religiosi veicolati dal bene culturale, riconoscimento che è particolarmente accentuato proprio nel caso dei beni immateriali. E penso soprattutto ai nuovi equilibri, tutt'altro che agevoli, che saranno richiesti dal tema della valorizzazione economica dei beni culturali¹² e dal sempre più stringente collegamento tra beni culturali e turismo religioso.

D'altra parte, va osservato come l'intesa in questione assuma un particolare significato alla luce delle più recenti tensioni che hanno riguardato lo svolgersi del principio autonomista, nel suo oscillare tra le ambiguità del disegno di riforma costituzionale Boschi-Renzi e il ripresentarsi del tema dell'autonomia differenziata.

In effetti, quanto alla riforma costituzionale bocciata dall'ultimo referendum confermativo, basti ricordare che la proposta di modifica dell'art. 117 Cost. prevedeva alla lettera s) (art. 31) l'assegnazione della potestà legislativa statale esclusiva in materia di «*tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente ed ecosistema; ordinamento sportivo; disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo*» e attribuiva la potestà legislativa regionale esclusiva in «*materia di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività*

¹¹ È ad esempio significativo come all'Intesa in questione si rifaccia esplicitamente, nella parte motiva, la deliberazione della Giunta regionale della Puglia, 12 dicembre 2017, n. 2172, che approva, con riferimento all'accesso alla attività di valorizzazione accesa sul Fondo speciale cultura e patrimonio culturale di cui all'art. 15 della Legge regionale Puglia n. 40/2016, il Protocollo d'Intesa sottoscritto tra la Regione Puglia e Regione Ecclesiastica Puglia, unitamente alle linee guida e alla scheda di progetto (cfr. F. PASSASEO, *La delibera della Regione Puglia n. 2172 del 12 dicembre 2017: nuove forme di valorizzazione dei beni culturali religiosi e bilanciamento di competenze tra Regione civile e Regione ecclesiastica*, in *Le Regioni*, n. 4/2018, pp. 793 ss.). Allo stesso modo, si riferiscono esplicitamente all'Intesa i due protocolli d'intesa che coinvolgono la Regione Molise, le Diocesi molisane e il comune di Castel Del Giudice.

¹² In argomento, M. TIGANO, *Un «modello Unesco» per la gestione, in chiave economica, dei beni culturali di interesse religioso?*, in *Religioni, diritto e regole dell'economia*, a cura di G. Dammacco e C. Ventrella, Cacucci editore, Bari, 2017, pp. 345 ss.; EAD., *Tra economia dello Stato ed «economia» della Chiesa. I beni culturali d'interesse religioso*, Editoriale scientifica, Napoli, 2012.

culturali, della promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo».

Quanto invece all'autonomia differenziata, si tratta di vicenda ancora in divenire in cui l'accorpamento di tutela e valorizzazione gioca a favore della differenziazione autonomistica e, per così dire, "contro" le istanze unitarie.

Da questo punto di vista, le proposte di differenziazione evidenziano la difficoltà di distinguere con sufficiente precisione dove finisce la tutela e dove inizia la valorizzazione. Va però anche riconosciuto, tristemente, come l'essenza dello scontro tra Stato e Regioni risieda forse proprio nel tema della valorizzazione, in senso economico, del bene culturale e sulla spettanza dei relativi introiti (laddove, beninteso, le parti li reputino, più o meno potenzialmente, significativi) piuttosto che sull'astratta rivendicazione di un esercizio più razionale e sinergico delle molteplici funzioni relative alla materia¹³.

L'osservazione torna utile a focalizzare l'attenzione sui risvolti economico-finanziari della valorizzazione e in particolare alle forme di finanziamento che a vario titolo coinvolgono le confessioni religiose e i loro enti.

Basti pensare alla quota otto per mille di competenza della Chiesa cattolica, che, nei fatti, è in parte dedicata al cofinanziamento di specifici interventi per la tutela e la conservazione dei beni culturali di diocesi e altri enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e delle confessioni religiose beneficiarie¹⁴ e all'accesso al cinque per mille per favorire le attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici¹⁵.

Vi si aggiungono, da un lato, lo spazio che il Codice del Terzo settore così come il D.lgs. 112/2017 in materia di impresa sociale riservano – soddisfatte certe condizioni – agli «enti religiosi civilmente riconosciuti» che intendano impegnarsi in «interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»¹⁶ e, dall'altro, le forme di finanziamento con cui i privati non religiosi possono sostenere le iniziative messe in campo dai soggetti religiosi che si propongano quali attuatori di interventi di recupero e di restauro dei «beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche».

Anche in questo caso però, occorre confrontarsi con questioni di non facile soluzione. Lo comprova la premura mostrata dalle amministrazioni precedenti¹⁷ nell'evidenziare le

¹³ D'altra parte, è forse vero che, quantomeno sotto il profilo giuridico, le esigenze di esercizio coordinato e partecipato delle funzioni tanto di tutela che di valorizzazione – che pure dovrebbero correttamente ispirare la richiesta differenziazione – potrebbero essere almeno in parte soddisfatte già attraverso gli strumenti individuati dal Codice Urbani: cfr. G. SCIULLO, *Politiche per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ruolo delle regioni*, in *Aedon*, 2008.

¹⁴ Cfr. art. 3 e art. 5 del D.P.R. 4 febbraio 2005, n. 78, *Esecuzione dell'intesa tra il Ministero per i beni e le attività culturali ed il Presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 26 gennaio 2005, relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche*.

¹⁵ Per la sottolineatura di alcune incongruenze normative, A. G. M. CHIZZONITI, *Il patrimonio immobiliare della Chiesa di interesse culturale: risorsa o zavorra?*, in *Rigore e curiosità. Scritti in memoria di Maria Cristina Folliero*, a cura di G. D'Angelo e G. Fauceglia, vol. I, Giappichelli, Torino, 2018, pp. 193 ss.

¹⁶ A. G. M. CHIZZONITI, *La riforma del Terzo settore: aspetti di diritto ecclesiastico*, in *Enti religiosi e riforma del Terzo settore*, a cura di Gianfreda, Anna e Abu Salem, Miriam, Libellula, Tricase (Le), 2018, pp. 101 ss.

¹⁷ Si veda in particolare l'Avviso pubblico per la presentazione di progetti di valorizzazione di beni culturali appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia, Serie ordinaria n. 22 del 27 maggio 2019.

motivazioni giuridiche che escludono le proprie quote di cofinanziamento dall'ambito di applicazione della disciplina eurounitaria in materia di aiuti di Stato.

Si tratta, se si vuole, di una ulteriore conferma delle difficoltà che accompagnano il tentativo, doveroso, di contemperare le ragioni della valorizzazione economica con quelle della valorizzazione culturale.

Più ampiamente però a risultarne rafforzata è la portata potenzialmente innovativa pur se talora contraddittoria dell'esperienza regionale e locale della collaborazione tra autorità civili e autorità religiose (anche) nel campo dei beni culturali (e non solo di quelli) di interesse religioso.

Abstracts.- L'intervento affronta il tema dell'esperienza regionale e locale del principio della collaborazione tra Stato e Chiesa in relazione ai beni culturali di interesse religioso. In particolare, dopo avere richiamato le essenziali coordinate normative sul tema, si analizza l'andamento evolutivo che ha portato regioni e enti locali a sviluppare modelli di cooperazione più larghi e incisivi di quelli previsti inizialmente e quindi si evidenziano le contraddizioni e le criticità che ne derivano.

The paper deals with the regional and local experience of the principle of collaboration between State and Church in relation to the historical and artistic heritage of the Nation, even when it has a religious relevance. In particular, the Author firstly recalls the essential regulatory co-ordinates, secondly proposes an analysis of the evolution which has led regions and local authorities to develop models of cooperation that are wider and more incisive than those initially envisaged by legislator and finally highlights the contradictions and the difficulties which are connected to this evolution.